



N. 31.

## **Legge Elettorale.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Repubblica di San Marino**

*ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 11 Novembre 1926;*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

### **CAPITOLO I.**

Composizione del Consiglio Grande e Generale.

#### **Art. 1.**

Il Consiglio Grande e Generale della Repubblica emana dallo Arringo dei capi famiglia. E' formato di sessanta consiglieri, dei quali: due di diritto e cinquantotto elettivi.

#### **Art. 2.**

I Capitani Reggenti, che si trovano in carica nel momento in cui si adunano i comizi elettorali, fanno parte di diritto della nuova legislatura: osservata la disposizione dell'art. 14.

#### **Art. 3.**

I cinquantotto membri elettivi vengono nominati dall'Arringo adunato in comizi elettorali e, in via parziale ed eccezionale, dal Consiglio Grande e Generale per cooptazione, coi modi e colle formalità di cui nei seguenti articoli.

### **CAPITOLO II.**

Condizioni per essere elettore

#### **Art. 4.**

Sono elettori - in conformità dello Statuto e della delibera 25 Marzo 1906 dello Arringo Generale - i capi famiglia Sammarinesi originari e naturalizzati.

Non è capo famiglia chi, sebbene maggiorenne, convive "uno foco", con persona consanguinea piu' anziana cui spetta il diritto elettorale.

Possono essere elettori non ostante la convivenza col capo famiglia e purchè maggiorenni: 1°) i laureati; 2°) gli appartenenti alla milizia; 3°) gli iscritti a nome proprio nei ruoli dei contribuenti della imposta sul reddito per una somma non inferiore a lire centocinquanta annue.

#### **Art. 5**

Dalla funzione elettorale sono esclusi:

- a) le donne;
- b) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;
- c) i condannati alla interdizione perpetua o temporanea della piena capacità giuridica, i condannati a pena criminale per misfatti e a pene per reati di corruzione elettorale nonchè coloro che sono caduti in giudiziale concorso e non sono venuti a concordato coi proprii creditori.

Il diritto elettorale del capo famiglia, escluso per uno dei suindicati motivi, passa all'altro membro piu' anziano convivente in famiglia ed avente titolo ad essere elettore.

#### **Art. 6.**

L'elettore può esercitare il suo diritto solo nella sezione in cui ha residenza.

Se trasferisce la residenza in un'altra sezione ha diritto di essere iscritto nell'elenco degli elettori di essa con domanda da presentarsi all'Ufficio di Stato Civile non prima del 1° Gennaio e non dopo il 15 Febbraio di ogni anno.

Se trasferisce il domicilio e la residenza fuori del territorio della Repubblica deve esercitare il suo diritto politico nella sezione nella quale ha l'ultimo suo domicilio o residenza, e, se non si può stabilire l'ultimo domicilio o residenza, l'elettore può scegliere la sezione in cui essere iscritto purchè ne faccia domanda all'Ufficiale di Stato Civile nello spazio di tempo indicato dal superiore capoverso.

#### **Art. 7**

Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate di ufficio e vi sono iscritti in ordine alfabetico, col cognome, nome e paternità, tutti coloro che hanno i requisiti necessari per essere elettori.

Alla compilazione di esse attende una Commissione formata: dal Segretario degli Interni, che la presiede, dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Cancelliere del Tribunale e da tre membri nominati per la durata della legislatura dal Consiglio Grande e Generale.

Tale Commissione Elettorale deve ogni anno rivedere ed integrare le liste e renderle pubbliche non piu' tardi del 31 Gennaio mediante deposito nell'Ufficio di Stato Civile ed affissione in ogni sezione elettorale.

#### **Art. 8.**

Nel termine di 15 giorni ogni cittadino, anche non direttamente interessato, può fare qualsivoglia reclamo orale o per iscritto contro la compilazione delle liste avanti l'Ufficiale dello Stato Civile.

Sui reclami deciderà inappellabilmente, entro il mese di febbraio, il Commissario della Legge.

Dopo di che le liste sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza della revisione dell'anno successivo, e alle elezioni, in qualunque periodo dell'anno seguano, partecipano gli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

#### **Art. 9.**

Le liste possono tuttavia essere modificate per la morte di qualche elettore o per la sopravvenuta mancanza in qualche elettore di una delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

#### **Art. 10.**

Gli elenchi elettorali definitivi sono ostensibili a tutti nell'Ufficio di Stato Civile, ove dovranno essere conservati.

### **CAPITOLO III.**

Collegio Elettorale - Sostituzione dei posti vacanti durante la Legislatura - Convocazione dei Comizi.

#### **Art. 11.**

Il Consiglio Grande e Generale rinnova i membri elettivi ogni sei anni e quando, per dimissioni o altre cause, viene a perdere la metà più uno dei suoi membri.

#### **Art. 12.**

L'elezione dei consiglieri predetti - ad eccezione di quanto dispongono gli articoli 13 e 38 - è fatta in forza di collegio unico a scrutinio di lista col sistema maggioritario e colla rappresentanza proporzionale per i posti di minoranza.

#### **Art. 13.**

I posti elettivi che durante la legislatura rimarranno, per qualsiasi motivo, vacanti saranno coperti dal Consiglio Grande e Generale per cooptazione.

La nomina avverrà a mezzo di pallis et balluctis su candidati proposti da consiglieri sorteggiati in numero doppio dei seggi vacanti. Udite le candidature ogni consigliere potrà liberamente aggiungerne un'altra in modo però che esse candidature complessivamente non superino il triplo dei posti liberi.

La nomina potrà anche essere fatta a mezzo di schede con tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, purchè tale sistema sia proposto da almeno dieci consiglieri e sia accettato dalla Reggenza.

Per la validità della nomina è necessaria la maggioranza dei votanti.

#### **Art. 14.**

L'Arringo per le elezioni generali del Consiglio è convocato dalla Reggenza con manifesto reso pubblico almeno 15 giorni prima della data della convocazione. Questa nei mesi di marzo e di settembre, non potrà essere fissata che in giorno posteriore a quello in cui avviene la designazione dei nuovi Capitani Reggenti, ai quali (e non già a quelli che devono lasciare il potere) spetterà la nomina di diritto di cui all'art. 2.

#### **Art. 15.**

Almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni la Commissione Elettorale farà affiggere al pubblico, in ogni Parrocchia, l'elenco degli elettori della sezione da cui la Parrocchia dipende; tale affissione costituisce invito alla votazione e sostituisce il certificato d'iscrizione.

### **CAPITOLO IV.**

Formalità precedenti le votazioni.

#### **Art. 16.**

Le liste dei candidati debbono essere presentate da almeno trenta elettori e depositate non più tardi delle ore dodici del sesto giorno anteriore a quello della votazione, nella Segreteria degli Interni che ne rilascerà ricevuta.

Le firme degli elettori, contenute in atto unico o anche separato, devono essere autenticate da un notaio pubblico o dal Segretario degli Interni. Per gli elettori analfabeti tiene luogo della firma la dichiarazione stesa dal funzionario che appone la autenticazione.

Nessun elettore può sottoscrivere più d'una lista di candidati; i contravventori sono puniti con una multa fino a lire cento.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente autorizzati a partecipare alle operazioni dell'Ufficio centrale e a designare, non più tardi delle ore dodici del giorno precedente alle elezioni, il nome del rappresentante effettivo e supplente della lista medesima presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale.

#### **Art. 17.**

Ciascuna lista può comprendere un numero qualsiasi di candidati purchè non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere e deve indicare il cognome, nome e paternità dei singoli candidati.

Le liste che contengono meno di quarantasei candidati non possono essere ammesse ai posti riservati alla maggioranza e ciò a norma di quanto dispone l'art. 38.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista.

Le candidature debbono essere accettate con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio pubblico o dal Segretario degli Interni; tale dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito nella prima parte dell'articolo precedente.

#### **Art. 18.**

Entro il quarto giorno precedente alle elezioni, la Commissione elettorale di cui all'art. 8 verifica la lista dei candidati; prende atto dei contrassegni, toglie dalle liste il nome dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione; elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino delle forme legali prescritte per la presentazione; comunica, con atto notificato personalmente a mezzo di cursore, al delegato che presentò la lista, le irregolarità riscontrate concedendo un termine perentorio di quarantotto ore dalla notifica per mettersi in regola colle prescrizioni di legge.

#### **Art. 19.**

Entro le ventiquattro ore dalla presentazione delle liste di cui all'art. 16 la Segreteria degli Interni consegna ai delegati di ogni singolo comitato le schede per la votazione.

Le schede devono essere di carta consistente e bianca. Il contrassegno viene fatto mettere dai singoli comitati in una delle faccie della scheda.

#### **Art. 20.**

Ciascun comitato, non più tardi delle ore dodici del giorno precedente alla votazione rimette alla Segreteria degli Interni la scheda tipo in dieci esemplari che la Commissione elettorale deve poi consegnare a tutti i presidenti dei seggi elettorali.

### **CAPITOLO V.**

Condizioni per la eleggibilità.

#### **Art. 21.**

Oltre alle condizioni generali per essere elettori, contemplate dagli articoli 4 e 5, sono requisiti indispensabili per essere eleggibile a consigliere:

- 1) saper leggere e scrivere;
- 2) non rivestire qualità ecclesiastiche;
- 3) essere domiciliato in Repubblica.

### **CAPITOLO VI.**

Procedimento delle elezioni generali.

#### **Art. 22.**

Sono sedi di seggio elettorale e cioè sezioni elettorali: Città - Borgo - Serravalle - Acquaviva - Chiesanuova - Domagnano - Faetano - Fiorentino - Montegiardino. La Commissione elettorale potrà, per altro, modificare le sezioni elettorali col consenso della Reggenza.

#### **Art. 23.**

La Commissione di cui all'articolo 7 è incaricata di compilare ogni anno e rendere pubblica, non più tardi del 31 gennaio, mediante deposito nell'Ufficio dello Stato Civile ed affissione in ogni

circoscrizione elettorale, una lista di cittadini i quali dovranno funzionare da presidente dei seggi elettorali durante l'anno in corso.

La Commissione deve scegliere i Presidenti fra le seguenti categorie di cittadini sammarinesi elettori domiciliati e residenti in Repubblica;

a) fra i diplomati e laureati;

b) fra coloro che hanno ottenuta la licenza tecnica o ginnasiale;

c) fra coloro che hanno già altra volta coperto l'ufficio di presidente di un seggio elettorale nelle precedenti elezioni.

Sono esclusi da questa lista: il Segretario degli Interni e degli Esteri, l'Ufficiale di Stato Civile, il Cancelliere del Tribunale, i tre membri elettivi della Commissione elettorale e i membri della Giunta delle elezioni.

Per i possibili reclami contro la formazione di questa lista, per le decisioni relative, per la dichiarazione che la lista è definitiva, si fa richiamo a quanto dispone l'art. 8 sulla formazione delle liste elettorali.

La Commissione in una seduta precedente e prossima alla convocazione dei comizi procederà alla nomina dei presidenti dei singoli uffici elettorali; in caso di mancata accettazione della nomina provvederà la Commissione stessa.

#### **Art. 24.**

Nella mattinata del giorno fissato per la votazione i Presidenti dei Seggi dovranno recarsi al Pubblico Palazzo per ricevere dalla Commissione elettorale la consegna di tutto il materiale occorrente per la votazione, comprese le buste in cui dovranno essere chiuse le schede tipo e l'elenco dei rappresentanti designati per ogni lista.

Le buste verranno consegnate in numero corrispondente agli elettori iscritti aumentato di un terzo e tutte quante dovranno portare il bollo della Commissione elettorale.

#### **Art. 25.**

Alle ore 9 il Presidente, dopo aver chiamato ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati per ogni lista, costituisce l'ufficio o seggio elettorale facendo nominare dagli elettori presenti, purchè in numero non inferiore a 10, per appello nominale o a maggioranza di voti, due membri dei quali uno fungerà da segretario.

#### **Art. 26.**

Se alle ore 10 non siasi ancora potuto costituire il seggio perchè non si trovino riuniti nella sala gli elettori del numero prescritto, il Presidente costituisce il seggio addivenendo egli stesso alla scelta fra i presenti dei due membri di cui all'articolo precedente.

#### **Art. 27.**

I rappresentanti delle singole liste hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.

E' consentito loro di consegnare agli elettori, prima che questi si ritirino nella cabina di votazione, la scheda colla propria lista; devono però astenersi da ogni atto di propaganda e di sollecitazione.

Il Presidente del seggio può fare allontanare quel rappresentante che eserciti pressioni o turbi il procedimento delle elezioni.

#### **Art. 28.**

Il Presidente del seggio e i rappresentanti delle liste nonchè gli elettori che seguono il presidente per servizio (vetturini e militi) votano nella sezione ove esercitano il loro ufficio.

#### **Art. 29.**

Il Presidente e i due membri costituenti il seggio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

#### **Art. 30.**

E' compito del seggio di accertare sempre l'identità di ogni elettore, di osservare l'orario fissato per la votazione, di notare i reclami avanzi, di giudicare in prima istanza sulle contestazioni sorte intorno alla regolarità delle schede, di attribuire i voti ai candidati, di unire ai verbali le schede nulle, le bianche, le contestate nonchè le proteste scritte ed ogni altro documento relativo.

#### **Art. 31**

Nessuno potrà entrare nella sala della votazione e prendere parte alle operazioni elettorali se non è elettore.

#### **Art. 32.**

Nella sala della votazione durante il corso delle operazioni dovranno restare affissi due elenchi: quello degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione; quello degli elettori residenti all'estero iscritti nella sezione.

#### **Art. 33.**

Costituitosi il seggio nel modo indicato dagli articoli 25 e 26 il Presidente dichiara aperta la votazione e consegna a ciascun elettore, dopo averlo identificato, una busta da esso Presidente in precedenza firmata.

Ciascun elettore deve recarsi da solo in apposito luogo separato posto nella sala medesima, ove introduce nella busta la scheda preferita, quindi consegna la busta, chiusa a gomma, al Presidente che la depone in una urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

Il Segretario annoterà in apposito registro il cognome, il nome e la paternità di ciascun votante.

#### **Art. 34.**

L'ordine della riunione elettorale viene deferito al Presidente.

La forza pubblica non può assistere alle operazioni del seggio. Però resterà nelle adiacenze dell'aula delle elezioni a disposizione del Presidente.

#### **Art. 35.**

Una scheda valida introdotta nella busta rappresenta un voto di lista.

#### **Art. 36.**

La votazione resterà aperta dalle ore 9 alle 16, ma si prolungherà oltre tale ora se si succederanno ininterrottamente elettori per votare. Tuttavia alle ore 17 il Presidente - accertato a mezzo di chiamata il numero degli elettori presenti nell'aula che non hanno ancora votato e fatta a questi soli eseguire la votazione - dichiarerà definitivamente chiusa la votazione stessa.

### **CAPITOLO VII.**

Verifica delle elezioni e proclamazione degli eletti.

#### **Art. 37.**

Dichiarata dal Presidente chiusa la votazione l'Ufficio pubblicamente procede alle seguenti operazioni:

- 1.º) conta e sigilla, in apposito plico, le buste non adoperate, che, durante la votazione, sono state cambiate con altre in buone condizioni;
- 2.º) conta e sigilla, in apposito plico, le buste deteriorate che, durante la votazione, sono state cambiate con altre in buone condizioni;
- 3.º) procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta dall'urna ed accerta i voti riportati dalle singole liste;
- 4.º) rende pubblico il risultato dello scrutinio.

Le suddette operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e ininterrottamente fino al loro espletamento; di ognuna di esse dovrà darsi atto in verbale.

Il verbale ed ogni altro documento dovrà essere firmato dai membri del seggio e il tutto suggellato in un unico plico sul quale apporranno la propria firma i membri del seggio e quanti elettori lo vorranno.

L'incarto dovrà essere consegnato la sera stessa della votazione al Commissario della Legge.

#### **Art. 38.**

Nel giorno successivo a quello dei comizi i Presidenti dei singoli seggi elettorali si radunano - collo intervento del delegato di ciascuna lista a norma dell'art. 16 - nella sala delle udienze del Tribunale, alle ore 10, sotto la Presidenza del Commissario della Legge, per costituire l'Ufficio elettorale centrale, che dovrà procedere alle seguenti operazioni:



1.º) somma i voti ottenuti dalle singole liste in tutta la Repubblica (cifra elettorale);

2.º) verifica quale sia la lista che ha raggiunto il maggiore numero di voti validi e attribuisce ad essa quarantasei consiglieri.

Qualora la lista che ha raccolto maggiori voti, contenga un numero di candidati inferiore ai quarantasei: potrà solo concorrere ai posti di minoranza di cui al numero che segue e tutti i posti di maggioranza passeranno a quella lista che contiene quarantasei candidati.

Se vi sono più liste che contengano tale numero di candidati sarà preferita quella che ha raccolto il maggior numero di suffragi.

Qualora la lista, che ha raccolto maggiori voti, contenga un numero di candidati superiore ai quarantasei si avranno eletti i primi quarantasei secondo l'ordine indicato nella lista presentata alla Segreteria degli Interni come all'art.º 16. I rimanenti candidati potranno concorrere ai posti di minoranza di cui al seguente numero 3.º;

3.º) distribuisce il rimanente quinto di consiglieri (dodici) tra la lista di maggioranza e quella di minoranza.

All'uopo si procederà come segue: a) la cifra elettorale ottenuta dalla lista che ha dato la maggioranza (come dal numero precedente) si divide successivamente per 47, 48, 49 50 ...; le cifre elettorali ottenute dalle altre liste si divideranno per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: b) tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente di dodici; c) ad ogni lista si attribuiscono tanti posti di minoranza quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente tra liste di minoranza il posto spetta a quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. I posti sono attribuiti ai singoli candidati come è indicato nell'ultimo capoverso del numero precedente.

Se la lista, che ha conquistata la maggioranza dei consiglieri, contiene solo quarantasei candidati i posti di minoranza ad essa eventualmente spettanti saranno conferiti dal Consiglio Grande e Generale a norma dell'art. 14.

Se nessuna delle liste contiene quarantasei candidati i seggi sono distribuiti dividendo la cifra elettorale di ognuna di esse liste successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti (da scegliere secondo l'ordine della iscrizione nella lista) quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se procedendo in tal modo non si ricoprono tutti i posti elettivi, questi verranno ricoperti dal Consiglio Grande e Generale a norma dell'articolo 13 purchè i consiglieri raggiungano il numero di trenta. Ove ciò non si verifichi la Reggenza procederà a nuova convocazione dei comizi elettorali.

4.º) procederà alla proclamazione degli eletti e alla dichiarazione del numero dei seggi eventualmente vacanti da ricoprirsì dal Consiglio Grande e Generale.

### **Art. 39.**

E' vietato all'Ufficio Centrale di deliberare e anche di discutere sulla assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia quello determinato nell'art. precedente.

#### **Art. 40.**

L'Ufficio Centrale, appena eseguite le operazioni ad esso affidate, passa tutti gli incarti alla Segreteria degli Interni che, a sua volta, li rimette alla Giunta delle Elezioni.

#### **Art. 41.**

Nel termine di tre giorni il Segretario degli Interni pubblica l'esito delle votazioni e notifica la nomina a ciascun eletto.

#### **Art. 42.**

La Giunta permanente delle elezioni è presieduta dalla Reggenza e composta di cinque membri, eletti dal Consiglio, che durano in carica per tutta la durata della legislatura.

#### **Art. 43.**

E' compito della Giunta di esaminare gli incarti elettorali: di udire i possibili ricorsi degli elettori avanzati entro i primi dieci giorni da quello della votazione riferibili alle questioni di eleggibilità e alle operazioni elettorali: di provvedere alla eventuale radiazione degli ineleggibili sostituendoli con altri della stessa lista o dichiarando i posti vacanti secondo i principii stabiliti dall'art. 38.: di proporre in breve la convalida o meno dei consiglieri dichiarati eletti.

Trattandosi di elezioni senza proteste, cioè nel caso che gli eletti abbiano tutte le condizioni di eleggibilità volute dalla presente legge e che le operazioni elettorali siano procedute regolarmente, il Consiglio prenderà semplicemente atto delle conclusioni della Giunta Elettorale.

Procederà invece alla votazione, sulle conclusioni della Giunta, per accertare o per respingere, nei casi speciali di elezioni contestate, dubbie e non regolari.

#### **Art. 44.**

Se dal verbale del seggio elettorale di una sezione risulta che le operazioni elettorali sono state impedito per violenze o che le buste sono state violentemente disperse in modo da rendere impossibile lo spoglio delle schede, la Reggenza convocherà i comizi nella sezione di cui trattasi per la domenica successiva. In tal caso le operazioni dell'Ufficio Centrale prescritte dall'art. 38 saranno rinviate al giorno successivo alla votazione suppletiva.

#### **Art. 45.**

I Consiglieri debbono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione.

Coloro che non ottemperano, senza giusto motivo, a questa disposizione decadranno dal mandato.

#### **Art. 46.**

Salvo le sanzioni di cui agli articoli 478 e 479 del vigente Codice Penale, si intenderà applicabile la pena di cui a quest'ultimo articolo per qualunque altro attentato al libero esercizio dei diritti politici, perpetrato anche coi mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo stesso.

**Art. 47.**

Rimane ferma la legge 16 marzo 1925 n. 9 che regola la durata in carica dei membri elettivi dei Congressi e delle Commissioni Governative. La loro nomina potrà anche avvenire nel modo indicato dal 2.° capoverso dell'art. 13 e cioè a mezzo di schede.

Disposizioni transitorie

**Art. 48.**

In via transitoria coloro che alla data della entrata in vigore della presente legge si trovano iscritti nelle liste elettorali, rimarranno elettori ed eleggibili.

**Art. 49.**

La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 Novembre 1926.**

I CAPITANI REGGENTI

Giuliano Gozi - Ruggero Morri

p. IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Francesco Morri